

1. Validità delle CGA

Le presenti CGA sono valide per tutte le ordinazioni effettuate da Bouygues Equans Switzerland Facility Management SA (di seguito «Equans»), a prescindere dalla natura giuridica del relativo contratto. Vengono escluse le condizioni di contratto del fornitore.

Le modifiche e le integrazioni alle CGA richiedono la forma scritta. Qualora singole disposizioni delle CGA dovessero essere o diventare totalmente o parzialmente nulle, l'efficacia delle restanti disposizioni rimane inalterata. Al posto della disposizione nulla si applica una disposizione che corrisponda il più possibile a quella nulla e che sia compatibile con il fine economico del contratto.

In caso di divergenze rispetto a versioni delle presenti Condizioni in altre lingue, fa testo la versione in lingua tedesca.

2. Offerte, ordinazione e conferma dell'ordine

Le offerte dei fornitori presentate su richiesta sono gratuite per Equans. Il fornitore è vincolato alla sua offerta per un periodo di 90 giorni. Il fornitore ha la responsabilità di prendere conoscenza di tutti i dati e le circostanze rilevanti, nonché dello scopo previsto del servizio ordinato, affinché la sua offerta sia completa. Sono escluse richieste retroattive basate su ordinazioni non chiare. L'impegno assunto dal fornitore si riferisce a tutto ciò che è necessario per la completa evasione dell'ordinazione.

Un'eventuale conferma dell'ordine divergente dall'ordinazione viene considerata come controfferta e diventa contratto soltanto se Equans ha fornito il proprio consenso scritto al riguardo.

L'accettazione di consegne o servizi e pagamenti non ha valore di consenso. Le modifiche o le integrazioni alle ordinazioni sono efficaci soltanto se confermate per iscritto da Equans. Confermando l'ordinazione, il fornitore accetta le presenti CGA.

Inoltre, tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti delle parti contraenti possono essere trasmessi via e-mail e fax o per iscritto, nel qual caso il mittente si assume il rischio di ricezione.

Il fornitore si impegna ad agire conformemente a tutti i principi stabiliti nella «Carta RSI per i fornitori e i subappaltatori» (<https://www.bouygues-es.ch/it/fornitori>) di Equans, che forma parte integrante delle CGA. Qualsiasi inosservanza dei principi stabiliti nella Carta costituisce una violazione degli obblighi contrattuali.

Il fornitore si impegna inoltre a rispettare la direttiva «Sicurezza sul lavoro per collaboratori temporanei e subappaltatori delle aziende di Equans Switzerland Facility Management» (<https://www.bouygues-es.ch/it/fornitori>), che forma parte integrante delle CGA. Qualsiasi inosservanza dei principi stabiliti nella direttiva costituisce una violazione degli obblighi contrattuali. In presenza di incongruenze tra diversi documenti contrattuali, si applica il seguente ordine di priorità: 1. il contratto, 2. le presenti CGA, 3. l'offerta del fornitore.

Equans ha la facoltà di apportare modifiche all'ordinazione in qualsiasi momento. Qualora le condizioni dovessero cambiare o fossero necessarie modifiche all'ordinazione nel corso dell'erogazione dei servizi, il fornitore si impegna a non erogare eventuali servizi aggiuntivi o ridotti a condizioni meno favorevoli.

I requisiti gestionali, supplementari o aggiuntivi del fornitore vengono riconosciuti unicamente nel caso in cui Equans abbia fornito il proprio consenso scritto in precedenza all'erogazione dei servizi. È responsabilità del fornitore identificare e notificare preventivamente l'eventuale necessità di servizi aggiuntivi.

3. Data di consegna e di erogazione del servizio

Il fornitore è in ritardo qualora una data di consegna o di erogazione del servizio concordata non sia rispettata per ragioni imputabili al fornitore stesso. Una volta decorso infruttuosamente un ragionevole termine supplementare fissato da Equans per l'adempimento, Equans è autorizzata, a propria discrezione, a rinunciare all'adempimento successivo e a richiedere un risarcimento danni o l'erogazione del servizio da parte di terzi a spese del fornitore (esecuzione sostitutiva). Qualora sia stata concordata una specifica data di consegna o di erogazione del servizio e il ritardo renda inutile tale servizio per Equans, Equans ha la facoltà di recedere dal contratto senza fissazione di un termine. Le conseguenze finanziarie e le spese di risarcimento danni sono a carico del fornitore.

4. Trasferimento del rischio, costi di spedizione

Per quanto riguarda consegne o servizi, con la consegna ovvero l'accettazione/recapito, il rischio viene trasferito al luogo di destinazione. I costi di spedizione, trasporto e imballaggio, incluse assicurazioni, dogana e imposte, sono a carico del fornitore.

5. Conferma della consegna e del servizio

Per la consegna di merci deve essere emessa una bolla di consegna che indichi il numero d'ordine e il numero di voce. I servizi devono essere documentati mediante rapporto di lavoro scritto. I documenti vanno inviati immediatamente a Equans. Si dovranno consegnare a Equans anche le lettere di vettura e i documenti doganali.

6. Fatture

Una volta effettuata la consegna o erogato il servizio, occorrerà inviare tempestivamente per posta a Equans la fattura originale, conforme alle disposizioni concernenti l'IVA e recante numero d'ordine e numero della bolla di consegna, indicando correttamente l'ordinante: «Sistema centrale ricezione fatture, numero DUNS (del fornitore), Buca delle lettere 195, 1023 Crissier 1». Per quanto riguarda i servizi, la fattura deve essere corredata di una copia del rapporto di lavoro firmato.

7. Pagamenti

Il termine di pagamento per consegne effettuate e servizi erogati interamente è di 40 giorni con il 2% di sconto o di 60 giorni netto dalla data della fattura corretta e conforme alle disposizioni concernenti l'IVA.

Qualora siano stati rilevati dei difetti nell'ambito della fornitura o del servizio, il termine di pagamento decorre solo una volta eliminati totalmente tali difetti. I pagamenti non hanno valore di accettazione delle consegne o dei servizi come conformi al contratto.

8. Verifica della consegna o del servizio, notifica dei difetti

Al momento della consegna delle merci, Equans effettua esclusivamente un controllo dell'identità, della quantità identificabile e dei danni da trasporto visibili esternamente. Eventuali notifiche dei difetti possono tuttavia essere presentate in qualsiasi momento.

9. Garanzia, responsabilità per difetti, qualità

Durante i termini di prescrizione previsti per legge (cfr. art. 210 cpv. 1 e cpv. 2 e art. 371 CO), il fornitore garantisce che le proprie consegne e i propri servizi possiedono le caratteristiche assicurate e siano esenti da difetti, subordinatamente alle seguenti disposizioni. È esclusa la decadenza dei diritti di garanzia per mancata o ritardata notifica dei difetti. Per la consegna di merci, Equans è inoltre autorizzata, a propria discrezione, a richiedere l'eliminazione dei difetti mediante riparazione gratuita o consegna supplementare di merci esenti da difetti. Qualora la riparazione dovesse comportare un ritardo da parte del fornitore, potrà essere effettuata dalla stessa Equans o, a spese

del fornitore stesso, da terzi. Lo stesso vale nel caso in cui Equans, al fine di evitare un proprio ritardo o per qualsivoglia altro motivo, abbia interesse all'adempimento immediato. Qualora il fornitore non sia in grado di disporre una consegna supplementare di merci esenti da difetti o la richiesta di riparazione abbia esito negativo, il fornitore ha l'obbligo di risarcire Equans.

Se il fornitore effettua la riparazione o la consegna supplementare nell'ambito della garanzia, il termine di prescrizione previsto per legge ricomincia a decorrere.

Il fornitore dovrà sostenere tutte le spese necessarie per l'eliminazione dei difetti, in particolare anche i costi e il rischio di restituzione di merci difettose. Sono fatte salve ulteriori richieste di risarcimento danni in ragione dei difetti.

Qualora nell'ordinazione non sia indicata una quantità specifica, il fornitore si impegna a consegnare materiali privi di difetti, sicuri, durevoli, solidi e di buona qualità. Il fornitore si impegna a rispettare pienamente le leggi vigenti nel luogo di erogazione dei servizi ovvero nel luogo di impiego dei prodotti consegnati. Si impegna ad attenersi in qualsiasi momento allo stato attuale della tecnica e agli standard tecnici riconosciuti. Il fornitore si impegna a seguire costantemente i progressi tecnici (innovazioni/stato della tecnica).

Il fornitore è responsabile della sicurezza dell'erogazione dei propri servizi, dei propri collaboratori e del personale ausiliario, nonché dei beni che utilizza.

10. Imposte, tributi e altri costi

Imposte, assicurazioni, tasse, tributi e dazi sono a carico del fornitore, purché non siano già chiaramente indicati nell'ordinazione.

11. Riservatezza e audit

Il fornitore ha l'obbligo di trattare in modo confidenziale gli accordi contrattuali nonché le informazioni di natura tecnica o commerciale ricevute nell'ambito dell'adempimento del contratto, sempre che non siano generalmente accessibili o noti. Laddove il fornitore ricorra a terzi per la consegna, dovrà imporre agli stessi i medesimi obblighi di riservatezza che egli stesso ha assunto nei confronti di Equans.

Equans ha la facoltà di eseguire un audit previa notifica al fornitore. A tal fine il fornitore è tenuto a consentire l'accesso ai dati rilevanti in materia di conformità contrattuale, qualità, QM, sicurezza, ambiente e riservatezza, e a mettere a disposizione a proprie spese le risorse necessarie. Il fornitore si impegna ad adottare entro i termini stabiliti eventuali misure correttive identificate come necessarie durante l'audit.

12. Formulari, moduli, modelli ecc.

Tutti i documenti rimessi al fornitore per l'esecuzione del contratto, quali formulari, moduli, modelli, disegni, schede normative, bozze di stampa, progetti ecc. rimangono di proprietà di Equans e devono essere immediatamente restituiti al termine del contratto o a prima richiesta. I diritti d'autore e ulteriori diritti di proprietà intellettuale ivi connessi restano di proprietà di Equans. Tutti i documenti e i beni prodotti o i servizi realizzati conformemente ad essi non possono essere divulgati o resi accessibili a terzi, né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal contratto, senza il consenso scritto di Equans. Devono essere protetti contro qualsiasi forma non autorizzata di accesso o utilizzo.

13. Inoltro di ordini a terzi

In linea di principio, il fornitore ha l'obbligo di assolvere il proprio incarico personalmente. Qualora intenda ricorrere a terzi per l'adempimento del contratto, dovrà darne preventivamente notifica a Equans e ottenere il suo consenso scritto. La sostituzione ingiustificata autorizza Equans a recedere immediatamente dal contratto e obbliga il fornitore a risarcire il danno risultante. Il coinvolgimento di personale ausiliario non esime il fornitore dal rispetto dei propri obblighi contrattuali. Il fornitore è tenuto a riconoscere come propria l'eventuale colpa di un componente del personale ausiliario.

Il fornitore si impegna a rispettare le disposizioni della Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (Legge sui lavoratori distaccati, LDist) e della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero del 17 giugno 2005.

14. Diritti di proprietà industriale e assicurazione

Il fornitore garantisce che la sua consegna o il suo servizio, e l'uso dei beni corrispondenti, non violino in alcun modo i diritti di proprietà industriale come i diritti d'autore, né brevetti o licenze di terzi, e si impegna a tenere indenne Equans da pretese di terzi a prima richiesta e a rimborsare i costi di indennizzo derivanti da pretese giustificate e dalla difesa contro pretese ingiustificate.

Il fornitore è adeguatamente assicurato in caso di pretese di responsabilità civile derivanti da danni alle persone o alle cose. Su richiesta di Equans, il fornitore dovrà presentare il rispettivo attestato di assicurazione.

Equans può richiedere in qualsiasi momento garanzie di buon fine pari al 10% dell'importo dell'ordinazione.

15. Proprietà intellettuale, confidenzialità, protezione dei dati

I dati messi a disposizione dal fornitore per lo svolgimento dell'affare possono essere elaborati da Equans e, se necessario, anche archiviati. Per la registrazione e l'elaborazione dei dati personali, Equans si attiene alle disposizioni previste dalla Legge svizzera sulla protezione dei dati. Equans protegge i dati dei clienti e i dati dei partner di affari mediante opportune misure tecniche e organizzative contro l'accesso, la modifica o la divulgazione da parte di persone non autorizzate, nonché contro la perdita e la distruzione; i dati vengono trattati in modo confidenziale. In linea di principio, il fornitore ha diritto a ricevere informazioni riguardo ai dati archiviati sulla sua persona e a richiedere la correzione di eventuali dati errati. La relativa richiesta deve essere indirizzata a Equans.

Per la fornitura dei servizi ovvero degli obblighi contrattuali può essere necessario inoltrare alcuni dati e/o informazioni a terzi, che possono anche essere domiciliati all'estero.

Per quanto riguarda i dati messi a disposizione di Equans, i fornitori e/o terzi sono tenuti ad avere le autorizzazioni necessarie da parte delle persone interessate per poter elaborare tali dati o inoltrarli, laddove possibile, all'estero.

Le stesse disposizioni e gli stessi requisiti si applicano per i dati messi a disposizione da Equans ai propri fornitori o terzi.

16. Foro competente e diritto applicabile

Il foro competente è Zurigo, Svizzera. Equans ha la facoltà di citare in giudizio il fornitore anche nel rispettivo luogo di residenza/sede. Si applica esclusivamente il diritto materiale svizzero, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Mercì (CISG) dell'11 aprile 1980.

Zurigo, 4 maggio 2021

Equans Switzerland Facility Management SA